



COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 39 DEL 31.03.2021

OGGETTO:

CONFERIMENTO INCARICO LEGALE ALL'AVV. ANNA DANIELA
ZACCARINI PER PROPORRE OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
N. 163/2021 EMESSO DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE IN
FAVORE DI HERA COMM S.P.A..

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **TRENTUNO** del mese di **MARZO** alle ore **11,40** e segg. nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza la **Prof. Salvatore Di Carlo** nella qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.:

		PRESENTI	ASSENTI
DI CARLO SALVATORE	SINDACO	X	
ROMANA GIUSEPPINA	VICE SINDACO		X
GRANATA ANTONIO	ASSESSORE	X	
LANZA CALOGERO	ASSESSORE	X	
COMELLA ANTONINO	ASSESSORE		X

Con la partecipazione e l'assistenza del Segretario Generale **Dott.ssa Lucia Maniscalco**.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

**GAETANO
MIGLIORE**

CN = MIGLIORE
GAETANO
C = IT

Il Responsabile dell'Area I "Affari Istituzionali – Servizi alla Persona – Attività produttive e Tempo Libero" su indicazione del Sindaco, sottopone all'esame della Giunta Municipale la seguente proposta di avente ad oggetto: ***"Conferimento incarico legale all'Avv. Anna Daniela Zaccarini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in favore di HERA COMM S.p.A.***

PREMESSO che con nota prot. n. 3558 del 22.03.2021 il Responsabile dell'Area Tecnica ha richiesto la nomina di un legale di parte per la salvaguardia degli interessi dell'Ente trasmettendo a tal fine il decreto ingiuntivo notificato in data 25.02.2021 in riferimento al POD- ITOO1E04182711 (depuratore comunale) dal parte della società Hera Comm S.p.a.;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 24.02.2021, notificato a questo Comune in data 25.02.2021 prot. n. 2496, a seguito del ricorso RG. n. 2969/2020 presentato da "HERA COMM S.p.A." con il quale al Comune di Caltavuturo, in persona del legale rappresentante pro-tempore, viene ingiunto di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di € 28.908,06, oltre interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002 dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento, nonché le spese della presente procedura di ingiunzione liquidate nella misura di € 1.305,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta;

DATO ATTO che con nota prot. n. 3630 del 25.03.2021, al fine di appurare la presenza di presupposti idonei a legittimare la nomina del legale di parte per la proposizione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, è stata richiesta, non riscontrandosi alcun elemento nella nota prot. n. 3558/2021 di cui sopra, al Responsabile dell'Area III apposita relazione motivazionale a sostegno dell'azione di opposizione;

PRESO ATTO della relazione formulata dal Responsabile dell'Area III a sostegno della necessità di impugnativa del decreto ingiuntivo n. 163/2021, giusta nota prot. n. 3718 del 29.03.2021, alla presente allegata per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che l'ufficio di riferimento:

- non ha mai stipulato contratto per l'attivazione del servizio con la Società ricorrente;
- ha puntualmente provveduto a rigettare e contestare ogni richiesta di pagamento pervenuta;

DATO ATTO che l'assenza di contestazione o opposizione nei tempi e nelle forme di legge del decreto ingiuntivo sopra menzionato:

- obbligherebbe il Comune di Caltavuturo a corrispondere all'ingiungente HERA COMM S.p.A., il pagamento di importi non dovuti con evidente grave responsabilità per danno erariale a carico dell'ente;
- renderebbe lo stesso definitivamente esecutivo, consentendo alla HERA COMM S.p.A." di esperire successiva procedura esecutiva mobiliare andando a colpire le casse comunali;

RITENUTO, pertanto, la necessità di dover proporre opposizione, nei termini e nelle forme di legge, al decreto ingiuntivo soprarichiamato al fine di tutelare i propri interessi e le proprie ragioni, contestando il credito così ingiunto e chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo n. 163/2021;

PRESO ATTO della tempistica ridotta per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 12/2018 le quali non escludono l'evenienza che l'incarico sia conferito in via diretta sussistendone le motivazioni;

VISTA la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 emessa nella causa C-264 – la quale ha affermato che: "*prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*" per cui la natura fiduciaria e la riservatezza non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione della direttiva degli appalti pubblici;

CONSIDERATO che, in virtù delle disposizioni contenute all'art. 23 del Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 13 del 28.03.2012, è necessario proporre opposizione avvalendosi di un professionista di fiducia individuato nella persona dell' Avv. Anna Daniela Zaccarini, con studio in Trapani, nella considerazione che il professionista de quo risulta essere stato legale di parte nella controversia che prevedono la medesima fattispecie giuridica contro la Banca Farmafactoring S.p.A. (C.F. 07960110158), cessionaria della società Enel Energia S.p.A. e GALA S.p.A.;

DATO ATTO che, con nota prot. n. 3594 del 23.03.2021 nel notiziare il professionista sopra individuato della volontà espressa dall'amministrazione, è stato richiesto preventivo di spesa;

VISTO il preventivo di spesa, assunto al protocollo dell'ente in data 24.03.2021 prot. n. 3604 acclarante l'importo presuntivo di € 8.254,84 comprensivo di CPA e spese generali, IVA non dovuta risultando il professionista in regime forfettario;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 3689 del 26.03.2021 con la quale l'Avv. Zaccarini ha provveduto a modificare il preventivo prot. n. 3594/2021 sopra riportato applicando una ulteriore riduzione del 5% e pertanto riportando il totale complessivo presuntivo ad € 7.072,46 comprensivo di CPA e spese generali, IVA non dovuta;

PRESO ATTO delle precisazioni formulate dal professionista nei preventivi di cui sopra e nello specifico:

- le competenze riguarderanno le spettanze per transazione e quelle per le attività svolte, qualora in itinere dovesse intervenire fra le parti accordo transattivo;
- le somme che il Tribunale, accogliendo le difese del comune, riconoscerà a titolo di refusione di spese di giudizio saranno interamente di spettanza del Comune e qualora la liquidazione giudiziale delle spese risultasse superiore a quanto determinato al professionista dovrà essere riconosciuta la differenza;

VISTE le Linee Guida n. 4 (Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016) di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici";

DATO ATTO che l'affidamento in questione si configura come prestazioni di servizi, che per motivi indicati sopra è ragionevolmente riconducibile alla fattispecie dell'affidamento diretto ad un professionista determinato;

VISTO il Titolo I del D.Lgs. 118/2011 ed i relativi provvedimenti attuativi, nonché le discipline contabili vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, con particolare riferimento al T.U.EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267/2000 per quanto con esso compatibili;

VISTI:

- la deliberazione C.C. n.11 del 18.03.2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- l'art. 163 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 che disciplina l'esercizio e la gestione provvisoria del bilancio degli Enti Locali;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce al 31.03.2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

ACCLARATO che dal combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 163 del D.Lgs. n. 267/2000 si evince che nel corso dell'esercizio provvisorio si possono impegnare le spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi o a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

EVIDENZIATO che la spesa in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato, per la sua specifica natura;

RITENUTO, pertanto, dover autorizzare il Sindaco ad esperire opposizione al decreto ingiuntivo di che trattasi;

RITENUTO, di conseguenza,

- dover affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. Anna Daniela Zaccarini, con studio in Trapani, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso, per un compenso di € 7.072,46 giusto preventivo di spesa prot. n. 3689 del 26.03.2021;
- dover prenotare la complessiva spesa pari ad € 7.072,46 alla Missione 1 – Programma 3 – Macro-aggregato 103 del cap. 1246 "*Spese per liti, arbitraggi*" del redigendo bilancio per l'esercizio in corso, ritenendola congrua rispetto al tipologia di contenzioso cui si riferisce;

RILEVATA la competenza della Giunta in ordine alla scelta della costituzione in giudizio;

VISTE:

- la legge regionale 15 marzo 1963 n. 16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";
- la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e ss.mm.ii.;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con il D.L.vo 18 Agosto 2000 n. 267 che, tra l'altro, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la L.R. del 23.12.2000 n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE DI

APPROVARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge regionale n. 10/1991 e ss.mm.i., le motivazioni in fatto e in diritto, esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale della presente.

PRESO ATTO della relazione formulata dal Responsabile dell'Area III a sostegno della necessità di impugnativa del decreto ingiuntivo n. 163/2021, in premessa meglio precisato, giusta nota prot. n. 3718 del 29.03.2021 alla presente allegata per costituirne parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che l'ufficio di riferimento:

- non ha mai stipulato contratto per l'attivazione del servizio con la Società ricorrente;
- ha puntualmente provveduto a rigettare e contestare ogni richiesta di pagamento pervenuta.

DARE MANDATO al Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune, per la difesa delle ragioni dell'ente, ad esperire opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 24.02.2021, notificato a questo Comune in data 25.02.2021 prot. n. 2496, a seguito del ricorso RG. n. 2969/2020 presentato da "HERA COMM S.p.A.", in premessa meglio precisato.

AFFIDARE l'incarico legale nella vertenza de qua all'Avv. Anna Daniela Zaccarini, nata a Torino il 23 febbraio 1962, con studio in Trapani, via G. Verdi, 7 (C.F. ZCCNDN62B63L219B – P.I. 02090650819) conferendogli idonea procura alle liti per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa, eleggendo domicilio presso lo studio sopraccitato.

ATTRIBUIRE al suddetto professionista ampia facoltà come per legge.

AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area I all'assunzione degli atti conseguenziali all'adozione del presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico da sottoscrivere con il professionista che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale.

PRENOTARE la complessiva spesa pari ad € 7.072,46 alla Missione 1 – Programma 3 – Macro-aggregato 103 del cap. 1246 " *Spese per liti, arbitraggi*" del redigendo bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che la spesa in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato, per la sua specifica natura.

DARE ATTO, altresì:

- che all'impegno della spesa discendente dall'adozione del presente provvedimento si provvederà con determinazione del responsabile del Servizio di riferimento;
- che l'impegno di che trattasi viene assunto nei limiti previsti dall'art. 163 e 183 del TUEL trattandosi di provvedimento giurisdizionale e per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

DICHIARARE la presente deliberazione **Firma digitale** ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991 e s.m.i..

calogera
castellana
IL RESPONSABILE
D.S.S.

SerialNumber =
TINIT-CSTCGR71H
42B430Z
C = IT

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica.

Firmato digitalmente da

Caltavuturo 29.03.2021

calogera
Castellana
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.S. 1
SerialNumber =
TINIT-CSTCGR71H
42B430Z
C = IT

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto l'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 recepito dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Esaminata la proposta di deliberazione sopra citata,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità contabile

Caltavuturo _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Gaetano Migliore

Firmato digitalmente da

GAETANO MIGLIORE
CN = MIGLIORE
GAETANO
C = IT

Si dà atto che la presente seduta è svolta in videoconferenza in collegamento Jits Meet nel periodo di emergenza Covid -19 in attuazione del Decreto Legge "Cura Italia" del 17 marzo 2020. Sono state osservate al riguardo le seguenti specifiche norme: la Giunta si riunisce previa convocazione informale; sono presenti in video conferenza, dalla sede dell'Ente, il Sindaco e n. 2 Assessori; è presente in video conferenza, dal proprio domicilio, il Segretario Generale del Comune Dott.ssa Lucia Maniscalco, nell'espletamento delle funzioni di partecipazione e verbalizzazione della seduta; i partecipanti sono visibili in video. Presenti: Sindaco, Prof. Salvatore Di Carlo, Assessori: Granata Antonio, Lanza Calogero Giuseppe. Pertanto la Giunta si considera tenuta nella sede comunale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione che precede ad oggetto "Conferimento incarico legale all'Avv. Anna Daniela Zaccarini per proporre opposizione a decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese in favore di HERA COMM S.p.a.";

VISTI i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile rispettivamente dal responsabile dell'Area Amministrativa e dal Responsabile dell'Area Finanziaria;

SENTITA la relazione dell'assessore Granata, come da allegato ad oggetto "Giunta Municipale del 31.03.2021 in videoconferenza ATTO DA ALLEGARE" in merito alle problematiche connesse alla gestione dell'impianto fotovoltaico che, secondo la convenzione stipulata con So.Svi.Ma. Spa, dovrebbe e avrebbe dovuto alimentare il depuratore comunale;

VISTO il decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 24.02.2021, notificato a questo Comune in data 25.02.2021 prot. n. 2496, a seguito del ricorso RG. n. 2969/2020 presentato da "HERA COMM S.p.A." con il quale viene ingiunto al Comune di pagare, entro quaranta giorni dalla notifica, la somma di € 28.908,06, oltre interessi nella misura prevista dal D.Lgs. 231/2002, dalle scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino all'effettivo pagamento, nonché le spese della presente procedura di ingiunzione liquidate nella misura di € 1.305,00 per compensi professionali ed € 286,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA nella misura legalmente dovuta;

VISTA la nota prot. n. 3558 del 22.03.202, con la quale il Responsabile dell'Area Tecnica ha richiesto la nomina di un legale di parte per la salvaguardia degli interessi dell'Ente trasmettendo a tal fine il decreto ingiuntivo notificato in data 25.02.2021 in riferimento al POD- ITOO1E04182711 (depuratore comunale) da parte della società Hera Comm S.p.a.;

VISTA la nota prot. n. 3594 del 23.03.2021, con la quale è stato richiesto preventivo di spesa all'Avv. Anna Daniela Zaccarini con studio in Trapani;

VISTO il preventivo di spesa, assunto al protocollo dell'ente in data 24.03.2021 prot. n. 3604 acclarante l'importo presuntivo di € 8.254,84 comprensivo di CPA e spese generali, IVA non dovuta risultando il professionista in regime forfettario;

VISTA la nota prot. n. 3630 del 25.03.2021, con la quale è stata richiesta al Responsabile dell'Area III, al fine di appurare la presenza di presupposti idonei a legittimare la nomina del legale di parte per la proposizione dell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo, apposita relazione motivazionale a sostegno dell'azione di opposizione;

VISTA, altresì, la nota prot. n. 3689 del 26.03.2021 con la quale l'Avv. Zaccarini ha provveduto a modificare il preventivo prot. n. 3594/2021 sopra riportato applicando una ulteriore riduzione del 5% e pertanto riportando il totale complessivo presuntivo ad € 7.072,46 comprensivo di CPA e spese generali, IVA non dovuta;

VISTA la relazione prot. n. 3718 del 29.03.2021 a firma del Responsabile dell'Area III a sostegno della necessità di impugnativa del decreto ingiuntivo n. 163/2021, dalla quale emerge che l'ufficio di riferimento:

- non ha mai stipulato contratto per l'attivazione del servizio con la Società ricorrente;

• ha puntualmente provveduto a rigettare e contestare ogni richiesta di pagamento pervenuta;
VISTA la nota prot. n. 3764 del 29/03/2021, a firma dell'assessore Antonio Granata, ad oggetto "Disposizione di servizio- Sollecito/ Diffida situazione debitoria consumi energia elettrica, relativo chiarimento in merito all'impianto fotovoltaico installato presso il Depuratore Comunale- Relazione scritta";

VISTA la nota prot. n. 3809 del 31/03/2021, a firma della Responsabile dell'Area Tecnica, ad oggetto "Riscontro V/s nota di prot. gen. n. 3764 del 29/03/2021- ad oggetto: "Disposizione di servizio- Sollecito/ Diffida situazione debitoria consumi energia elettrica, relativo chiarimento in merito all'impianto fotovoltaico installato presso il Depuratore Comunale- Relazione";

VISTI gli atti a corredo della proposta di deliberazione e, in particolare, lo schema del disciplinare di incarico, allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO:

- dover proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n. n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 24.02.2021, notificato a questo Comune in data 25.02.2021 prot. n. 2496, a seguito del ricorso RG. n. 2969/2020 presentato da "HERA COMM S.p.A." secondo la proposta di deliberazione che precede;
- dover affidare l'incarico del legale patrocinio dell'Ente nella vertenza in parola all'Avv. Anna Daniela Zaccarini, con studio in Trapani, il quale si è reso disponibile all'incarico stesso, per un compenso di € 7.072,46 giusto preventivo di spesa prot. n. 3689 del 26.03.2021;
- dover prenotare la complessiva spesa pari ad € 7.072,46 alla Missione 1 – Programma 3 – Macro-aggregato 103 del cap. 1246 "*Spese per liti, arbitraggi*" del redigendo bilancio per l'esercizio in corso, ritenendola congrua rispetto alla tipologia di contenzioso cui si riferisce;

RILEVATA l'urgenza del conferimento dell'incarico legale stante l'imminenza della scadenza del termine per la proposizione dell'opposizione al decreto ingiuntivo di che trattasi;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 12/2018 le quali non escludono l'evenienza che l'incarico sia conferito in via diretta sussistendone le motivazioni;

VISTA la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 emessa nella causa C-264 – la quale ha affermato che: "*le prestazioni di servizi fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*" per cui la natura fiduciaria e la riservatezza non consentono procedure comparative, giustificando così l'esclusione della direttiva degli appalti pubblici;

VISTA la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 " Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione Siciliana",

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTA la legge n. 142/1990, come recepita dalla legge regionale n. 48/1991 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che , tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTA la L.27 dicembre 2019, n. 160 recante la legge di bilancio 2021;

VISTA la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 " Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto comunale

TUTTO ciò premesso

Ad unanimità di voti espressi in modo palese (Presenti n.3, assenti n. 2 – Romana e Comella),

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO, condividendone le motivazioni, della relazione dell'assessore Granata in merito alle problematiche connesse alla gestione dell'impianto fotovoltaico che, secondo la

convenzione stipulata con So.Svi.Ma. Spa, dovrebbe e avrebbe dovuto alimentare il depuratore comunale;

DI CONFERMARE la volontà di adire le vie legali relativamente alla controversia tra Comune e So.Svi.Ma. in ordine ai mancati risvolti derivanti dall'impianto fotovoltaico di cui alla convenzione stipulata tra i due soggetti in essere, già espressa con delibera di Giunta Comunale n. 121 del 04/09/2020, dando conseguentemente direttiva all'Area Tecnica, Amministrativa e Finanziaria di predisporre proposta di deliberazione di nomina di un legale nell'ambito dell'insorgente controversia tra il Comune e la So.Svi.Ma. Spa;

DI DETERMINARSI nel senso di proporre opposizione al Decreto Ingiuntivo n. n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 24.02.2021, notificato a questo Comune in data 25.02.2021 prot. n. 2496, a seguito del ricorso RG. n. 2969/2020 presentato da "HERA COMM S.p.A." secondo la proposta di deliberazione che precede;

DI DARE MANDATO al Sindaco, quale rappresentante pro-tempore del Comune, per la difesa delle ragioni dell'Ente, ad esperire opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 24.02.2021, notificato a questo Comune in data 25.02.2021 prot. n. 2496, a seguito del ricorso RG. n. 2969/2020 presentato da "HERA COMM S.p.A.", in premessa meglio precisato;

DI AFFIDARE l'incarico legale nella vertenza de qua all'Avv. Anna Daniela Zaccarini, nata a Torino il 23 febbraio 1962, con studio in Trapani, via G. Verdi, 7 (C.F. ZCCNDN62B63L219B – P.I. 02090650819) conferendogli idonea procura alle liti per l'assistenza, la rappresentanza e la difesa, eleggendo domicilio presso lo studio sopraccitato;

DI ATTRIBUIRE al suddetto professionista ampia facoltà come per legge;

DI AUTORIZZARE il Responsabile dell'Area I all'assunzione degli atti consequenziali all'adozione del presente provvedimento ivi compresa la sottoscrizione del disciplinare di incarico da stipulare con il professionista incaricato che alla presente si allega per farne parte integrante e sostanziale;

DI PRENOTARE la complessiva spesa pari ad € 7.072,46 alla Missione 1 – Programma 3 – Macro-aggregato 103 del cap. 1246 “ *Spese per liti, arbitraggi*” del redigendo bilancio per l'esercizio in corso, dando atto che la spesa in argomento non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi delle somme previste nel bilancio deliberato, per la sua specifica natura.

DARE ATTO, altresì:

- che all'impegno della spesa discendente dall'adozione del presente provvedimento si provvederà con determinazione del responsabile del Servizio di riferimento;
- che l'impegno di che trattasi viene assunto nei limiti previsti dall'art. 163 e 183 del TUEL trattandosi di provvedimento giurisdizionale e per evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Indi,

LA GIUNTA MUNICIPALE

RAVVISATA la necessità di dare immediata attuazione alla presente;

VISTO l'art. 12, comma 2, della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44;

Ad unanimità di voti espressi in modo palese,

DELIBERA

Rendere il presente atto immediatamente esecutivo stante l'urgenza.



COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo

DISCIPLINARE DI INCARICO

Premesso che con deliberazione di G.M. n. _____ del _____, esecutiva, è stato conferito incarico all'Avv. Anna Daniela Zaccarini, con studio in Trapani, per proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese il 24.02.2021, notificato a questo Comune in data 25.02.2021 prot. n. 2496, a seguito del ricorso R.G. n. 2969/2020 presentato da "HERA COMM S.p.A.".

TRA

Il Comune di Caltavuturo, C.F. 87000550829, in persona del Responsabile dell'Area Affari Generali ed Istituzionali D.ssa Calogera Castellana, in esecuzione della deliberazione di G.M. n. _____ del _____

E

l'Avvocato Anna Daniela Zaccarini, nata a Torino il 23 febbraio 1962, con studio in Trapani, via Barone Sieri Pepoli, 28 (C.F. ZCCNDN62B63L219B – P.I. 02090650819), si conviene e stipula quanto segue:

1. Il professionista incaricato ha la più ampia facoltà di motivazione degli atti redatti nell'interesse del Comune di Caltavuturo.
2. Le parti concordano di determinare, per quanto riguarda i rapporti tra questo Comune ed i professionisti incaricati, l'importo delle competenze professionali nella misura complessiva di € 7.072,46 comprensiva di CPA e spese generali, IVA non dovuta risultando il professionista in regime forfettario.
3. Il compenso verrà pagato alle seguenti scadenze, previa emissione di regolare fattura:
 - l'acconto, pari ad € 3.000,00 dopo il deposito dell'atto di opposizione;
 - il saldo alla conclusione del giudizio.
 - le competenze riguarderanno le spettanze per transazione e quelle per le attività svolte, qualora in itinere dovesse intervenire fra le parti accordo transattivo;
 - le somme che il Tribunale, accogliendo le difese del Comune, riconoscerà a titolo di refusione di spese di giudizio saranno interamente di spettanza del Comune e qualora la liquidazione giudiziale delle spese risultasse superiore a quanto determinato dal professionista dovrà essere riconosciuta la differenza;
4. Qualora il professionista nel corso del giudizio ritengano necessaria la corresponsione di ulteriori somme in relazione alla concreta attività da svolgere, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comune indicando le ragioni della richiesta e il prospetto dettagliato degli

ulteriori diritti e onorari, al fine di consentire la predisposizione dei conseguenti atti amministrativi di spesa. L'omessa comunicazione nei modi anzidetti comporterà il rigetto della richiesta di pagamento di ulteriori competenze rispetto all'importo determinato al punto 2.

5. L'avvocato incaricato dovrà costantemente informare l'Amministrazione Comunale sullo stato del giudizio e, in particolare, dovrà:
- a) inoltrare tempestivamente al Comune copia degli atti difensivi predisposti dagli stessi o dal difensore di controparte;
 - b) comunicare al Comune l'esito delle udienze e ogni informazione riguardante il procedimento entro 5 (cinque giorni) dall'evento.
6. Il presente incarico potrà essere revocato dall'Amministrazione Comunale qualora si riscontrino incuria, negligenza ovvero inosservanza delle norme deontologiche e giuridiche applicabili all'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto.

Addì _____

Per il Comune di Caltavuturo
Il Responsabile del Settore Amministrativo

L'avvocato incaricato



COMUNE DI CALTAVUTURO - Prov. di Palermo

Via G. Garibaldi n. 41 - 90022 CALTAVUTURO

C.F.: 87000550829 - P.I.: 02667970822

tel. 0921 547337 - fax 0921-547394

Prot. UTC. Urb. n. 282 del 18/02/2021

Prot. GEN. n. 3558 del 22 MAR 2021

Al Sindaco

Al Segretario Generale

Al Responsabile Ufficio Finanziario

Al Responsabile dell'Area I

All'Assessore al Bilancio

LORO SEDI

OGGETTO: - Trasmissione "**Decreto Ingiuntivo**" pervenuto in data 25/02/2021 prt. 2496, in riferimento al POD - ITOO1E04182711 (*depuratore Comunale*), da parte della Società Hera Comm S.p.a., per gli adempimenti consequenziali.
- Richiesta **Urgente di NOMINA LEGALE** - periodo pagamento fatture anno 2017/2018

PREMESSO:

- CHE con diverse Note, pervenute a quest' ENTE, la Società HERA COMM Sp.a ha comunicato che la fornitura di energia elettrica relativa al POD - ITOO1E04182711 (*depuratore Comunale*), risulta attiva per l'anno solare 2017/2018 in Regime di salvaguardia.
- CHE quest' Ufficio ha contestato la predetta fornitura di cui al precedente punto richiedendo alla Società di far pervenire copia di eventuale istanza, (*contratto*) comunicando il nominativo della persona che ha disposto sia la disattivazione che l'attivazione del POD in questione e inoltre ha ribadito che le stesse NOTE non sono risultate esaustive al fine di chiarire la problematica a quest' Amministrazione Comunale.
- CHE in data 25/02/2021 è pervenuto **Decreto Ingiuntivo** registrato al protocollo di quest' Ente al n. 2496 a firma dell' Avv. Pietro Baccarini il quale ingiunge il Comune di Caltavuturo a pagare in favore di HERA COMM spa. (aggiudicataria della Salvaguardia in Sicilia per gli anni 2017/2018) per le causali specificate nel ricorso, **entro quaranta giorni la somma di €. 28.908,06** (somma per consumo energia elettrica del depuratore comunale avente come POD - IT001E04182711).
- Che nel passato sullo stesso POD è stata intrapresa una controversia legale con la Società ENEL ENERGIA puntualmente contestata da questo Ente è di conseguenza con Delibera di G. C. n. 88 del 06/07/2020 è stato formulato incarico all' Avv. Zaccarini ad esperire transazione della controversia per la vertenza contro Bancafarmafactoring (incaricata dalla Società ENEL ENERGIA).
- CHE in data 17 c.m. si è tenuta una video conferenza con la sottoscritta Responsabile del Procedimento, il Segretario Comunale, l'ingegnere Meli e l' Avv. Zaccarini, per chiarimenti inerente il predetto il Decreto ingiuntivo, oggetto della presente.

Per tutto quanto sopra;

Si Trasmette alle SS.LL. il **Decreto Ingiuntivo** di cui in oggetto rinviando la trasmissione di ulteriori atti a corredo con successiva Nota, richiedendo all' Amministrazione Comunale di provvedere con max urgenza **alla nomina di un legale**, per la valutazione delle legittimità di quanto vantato e comunicato dalla Società HERA COMM Spa. Aggiudicatari della Salvaguardia " SICILIA" dal mese di gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, e l' opposizione al predetto Decreto Ingiuntivo.

Inoltre, si precisa che il POD relativo alla fornitura di E.E. risulta precedentemente cessato in data 30/04/2011 e si disconosce l'attivazione dello stesso in data 01/01/2017 con la Società in questione, e nessun contratto di attivazione risulta sottoscritto da quest'Ente.

Per lo stesso POD, ma con fornitura di energia da parte della società ENEL ENERGIA il comune ha già nominato l'avvocato Daniela Zazzarini giusta Delibera G.M. n°72 del 20.04.2017 e Delibera G.M. n° 88 del 06/07/2020.

Infine, per quanto sopra, si comunica che i tempi di scadenza per l'opposizione al Decreto Ingiuntivo sono di quaranta giorni a partire dalla data del 25 febbraio 2021 e quindi alla data **03/04/2021**.

In adempimento, a quanto sopra comunicato, cordialità

Visto:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig.ra Scialoja Maria



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Ing. Santina Meli

Firmato digitalmente da

Santina Meli

T = RESPONSABILE AREA
Serial Number: TINT-MLESTN67A41B430U
C = IT
Signature date and time: 2021/03/19 13:20:31

Da "Baccarini avv. Pietro" Posta Certificata <pietro.baccarini@ordineavvocati.ravenna.eu>
A "protocollo comunedicaltavituro@pec.it" <protocollo.comunedicaltavituro@pec.it>
Data giovedì 25 febbraio 2021 13:56


NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 53/1994

AVV. PIETRO BACCARINI

Corso Mazzini n. 51

48018 FAENZA (RA)

Tel. 0546/21465 - Fax 0546/664614



Ai sensi della legge 196/03, si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio, e negli eventuali allegati sono riservate e per uso esclusivo del destinatario. Persone diverse dallo stesso non possono copiare o distribuire il messaggio a terzi. Chiunque riceva questo messaggio per errore è pregato di distruggerlo e di informare immediatamente il mittente.

Allegato(i)

RELAZIONE DI NOTIFICA A MEZZO POSTA PEC avv. Pietro.doc p7m (36 KB)
19314885s.pdf (138 KB)
procura.pdf p7m (76 KB)
DI COMUNE DI CALTAVUTURO.pdf p7m (342 KB)

26 FEB 2021
5

12 6 FEB 2021

5-1

Handwritten signature and initials.

COMUNE DI CATAVUTURO
25.FEB.2021
P. 374 2496

RELATA DI NOTIFICA A MEZZO POSTA PEC

Io sottoscritto AVV. Pietro Baccarini del foro di Ravenna (C.F. BCCPT83M25D458H) con studio in Faenza (RA) Corso Mazzini n. 51 (P.I. 00030960397), in ragione del disposto della L. 21 gennaio 1994 n. 53 e successive modifiche ed integrazioni, quale difensore della società Hera Comm Spa con sede in Imola (BO) Via Molino Rosso n. 8 C.F. 02221101203 e P.I. 03819031208 per il quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti ex art. 83, III comma cpc che si allega originariamente

NOTIFICATO

ad ogni effetto di legge il ricorso per decreto ingiuntivo n. 163/2021 emesso il 24/02/2021 dal Tribunale di Termini Imerese e depositato in data 24/02/2021 estratto quale duplicato informatico dal fascicolo telematico RG 2969/2020 al **COMUNE DI CATAVUTURO, in persona del Sindaco pro tempore, con sede in VIA G. FALCONE N. 1 - 90022 CATAVUTURO (PA) - P.I. 02667970822**, all'indirizzo di posta elettronica protocollo comunedicaltavuturo@pec.it estratto dal Registro Indice INIPEC consultabile dal sito www.indicepa.gov.it

ATTESTO

che il messaggio PEC è inviato dal mio indirizzo pierobaccarini@ordineavvocaturaravenna.gov.it iscritto nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REG.INDE) e che oltre alla presente relata, firmata digitalmente, contiene i seguenti ulteriori duplicati informatici:

- ricorso per decreto ingiuntivo (DI COMUNE DI CATAVUTURO).pdf p. m
- procura alle liti (procura).pdf p. m
- decreto ingiuntivo n. 163/2021 del 24.02.2021, depositato il 24/02/2021 emesso dal Tribunale di Termini Imerese (19314885s.pdf)

11.25 febbraio 2021

Il Procuratore

Avv. Pietro Baccarini



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

in funzione di Giudice Unico di primo grado, in persona del
Giudice dr. Eleonora Bruno ha pronunciato il seguente

DECRETO INGIUNTIVO

letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato
da: **HERA COMM SPA** (C.I. 02221101203), a mezzo del
procuratore avv. BACCARINI PIETRO

letti gli atti del proc. civ. iscritto al n. 2969 dell'anno 2020 del Ruolo
Generale;

rilevato che dai documenti prodotti il credito risulta certo, liquido
ed esigibile;

ritenuto che sussistono le condizioni previste dagli artt. 633 e ss.
c.p.c. per l'accoglimento del ricorso;

ritenuto che non ricorrono i presupposti per ingiungere il
pagamento senza dilazione ex art. 642 c.p.c.,

INGIUNGE A

COMUNE DI CALTAVUTURO (C.I. 02667970822),

di pagare in favore di **HERA COMM SPA** (C.I. 02221101203),

per le causali specificate nel ricorso, entro quaranta giorni dalla
notifica del presente decreto:

1. la somma di € 28.908,06;
2. gli interessi

nella misura prevista dal D.Lg. 231/2002 dalle
scadenze riportate nelle fatture indicate in ricorso sino
all'effettivo pagamento,

3. le spese della presente procedura di ingiunzione liquidate
nella seguente misura: € 1.305,00 per compensi professionali
ed € 286,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CPA nella
misura legalmente dovuta.

AVVERTE

il predetto debitore ingiunto che ha diritto di proporre opposizione
contro il presente decreto avanti a questo Tribunale nel termine
perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza di
opposizione si procederà ad esecuzione forzata;

Termini Imerese, 24 febbraio 2021

Il Giudice
Eleonora Bruno

COMUNE DI CALTAVUTURO
25.FEB.2021
PROT. n. 2496

Procura alle liti

Io sottoscritta dott.ssa Mila Fabbri, nella mia qualità di Procuratore Speciale di HERA COMM SPA con sede in Imola (BO) in Via Molino Rosso n.8, Cod. Fisc. 02221101203 e P.Iva: 03819031208, giusta procura notarile a ministero del Notaio Fiammetta Costa di Bologna in data 20.07.2010 rep. n° 303/94, delego a rappresentare e difendere detta società in ogni fase e grado del presente procedimento, compreso quello di eventuale opposizione ed esecuzione, in relazione alla vertenza insorta con **COMUNE DI CALTAVUTURO**, in persona del Sindaco pro tempore, **VIA G. FALCONE n. 1 90022 CALTAVUTURO (PA), P.I. 02667970822**, l'Avv. Pietro Baccarini con Studio in Faenza (RA) Corso Mazzini n 51 (C.F. BCCPTR38M25D458H) conferendogli ogni e più ampia facoltà di legge, inclusa quella di transigere e conciliare, riscuotere somme, dare quietanze, rinunciare agli atti e accettare l'altrui rinuncia, eleggendo domicilio presso il suo Studio in Faenza (RA), Corso Mazzini n 51

Ai sensi dell'art.13 del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003 n° 196 e successive modificazioni, informata dei diritti previsti dagli artt 7 e 13 della predetta normativa dichiaro di consentire al suddetto avvocato e ai suoi collaboratori il trattamento dei dati personali al fine dello svolgimento della attività professionale

(Dott.ssa Mila Fabbri)

Vera la firma

(Avv. Pietro Baccarini)

AVV. PIETRO BACCARINI
Corso Mazzini n. 51 - 48018 FAENZA (RA)
Tel. 0546 21465 Fax 0546 664614
PEC: pietro.baccarini@ordineavvocatiavenna.eu

COMUNE DI CALTAVUTURO
25. FEB. 2021
PROV. 2696

TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Ill.mo Sig. Giudice,

la società **HERA COMM SPA**, con sede in Imola (BO) in Via Molino Rosso n.8, Cod. Fisc. 02221101203 e P.Iva. 03819031208, in persona della dott.ssa Mila Lubbi nella sua qualità di Procuratore Speciale in virtù di procura speciale a rogito del Notaio Fiammetta Costa di Bologna in data 20.07.2010 rep. n. 503/94, elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento, in Faenza (RA) Corso Mazzini n. 51 presso e nello Studio dell'Avv. Pietro Baccarini (c.f. BCCPTR38M25D458H) che la rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in calce al presente atto:

l'Avv. Pietro Baccarini dichiara ai sensi dell'art. 176 Il Comune e p.c. di voler ricevere le comunicazioni nel corso del giudizio presso il loro numero di fax 0546 664614 o indirizzo di posta elettronica certificata PEC pietro.baccarini@ordineavvocatiavenna.eu

ESPONE

HERA COMM SPA è creditrice per fornitura di energia elettrica effettuata in favore del **COMUNE DI CALTAVUTURO**, in persona del **Sindaco pro tempore, VIA G. FALCONE n. 1 - 90022 CALTAVUTURO (PA), P.I. 02667970822**, della complessiva somma di **€28.908,06**, come risulta dall'estratto conto autenticato dal Notaio Dott. Fiammetta Costa Notaio in Bologna che si allega (doc.1), oltre ad € 35,00 per spese di autentica e come risulta dalle relative bollette di fornitura che si allegano (doc. 2), e di seguito elencate:

COMUNE DI CALTAVUTURO	411809120537	30/10/2018	30/11/2018	13.110,39
COMUNE DI CALTAVUTURO	411708552691	26/10/2017	30/11/2017	4.405,47
COMUNE DI CALTAVUTURO	411703201538	26/04/2017	31/05/2017	838,68

COMUNE DI CALTAVUTURO	411900163891	11/01/2019	28/02/2019	2.010,49	✓
COMUNE DI CALTAVUTURO	411705888958	26/07/2017	31/08/2017	71,75	✓
COMUNE DI CALTAVUTURO	411810363234	11/12/2018	31/01/2019	1.771,54	✓
COMUNE DI CALTAVUTURO	411800286490	11/01/2018	28/02/2018	1.213,30	✓
COMUNE DI CALTAVUTURO	411809356580	10/11/2018	31/12/2018	2.082,26	✓
COMUNE DI CALTAVUTURO	411707636062	26/09/2017	31/10/2017	30,67	✓
COMUNE DI CALTAVUTURO	411709701085	09/12/2017	31/01/2018	1.236,32	✓
COMUNE DI CALTAVUTURO	411708814850	10/11/2017	02/01/2018	958,70	✓
COMUNE DI CALTAVUTURO	411801331443	08/02/2018	31/03/2018	1.178,49	✓

Il suddetto credito di **€28.908,06** corrisponde alla fornitura di energia elettrica per il pagamento del quale la debitrice, nonostante ripetuti solleciti (vedi lettera raccomandata del sottoscritto Procuratore del 19 maggio 2020, doc.3), non ha mai provveduto al saldo.

Del credito si dà prova scritta ai sensi dell'art. 634 c.p.c. e per gli effetti di cui all'art. 633 c.p.c.

In merito alla competenza territoriale del Tribunale adito si fa presente che a seguito della procedura concorsuale pubblica di cui alla legge 3 agosto 2007 n. 125/07, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia, Hera Comm Srl è stata individuata quale esercente la salvaguardia per i territori di Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Toscana, Marche, Umbria, Sardegna, Campania, Abruzzo, Calabria e Sicilia per il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2018.

In base a tale legge e a criteri specificamente predeterminati (es. numero di dipendenti, tensione media ecc.) divenivano soggetti al regime di salvaguardia tutte le imprese enti che non avessero esplicitamente scelto il fornitore di energia elettrica sul mercato libero e ad esse veniva pertanto applicato, con decorrenza 1 gennaio 2011, il nuovo contratto.

Tra tali soggetti vi era il Comune di Andria a cui l'odierna ricorrente provvedeva ad inviare dettagliata ed esaustiva comunicazione attraverso la "Lettera attivazione servizi" (doc. n 5).

Come si evince da un suo esame, la lettera ora citata non solo riportava esplicitamente la possibilità per il cliente di recedere entro un mese dalla decorrenza del nuovo contratto ma riportava altresì l'indirizzo web cui accedere per prendere visione delle condizioni generali di contratto il cui art. 14 riporta quale foro competente in via esclusiva per ogni controversia quello di Bologna.

Si fa presente che le condizioni generali di contratto non sono state sottoscritte da controparte in quanto era la stessa procedura concorsuale, di cui alla L. 125/07 e successivi decreti emanati dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a stabilire le modalità di subentro del fornitore nei riguardi del soggetto con conseguente applicabilità del regolamento contrattuale previsto.

In conclusione e come sopra esposto era la stessa legge a stabilire decorrenza del nuovo contratto (e relativo regolamento contrattuale) lasciando ferma la possibilità per il cliente di recedere cosa che tuttavia nel caso di specie non si è mai manifestata.

La competenza esclusiva del Foro era quindi prevista ex lege e ribadita formalmente nella "lettera di attivazione servizi" già citata e prodotta.

Si precisa inoltre che concorde giurisprudenza di merito ha riconosciuto la correttezza del Foro adito.

Per tutto quanto sin qui esposto si chiede che la competenza territoriale venga individuata nel Tribunale adito.

- Poiché è interesse della HERA COMM SPA ottenere il pagamento del proprio credito ammontante ad **€28.908,06** oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza delle singole bollette insolte, all'effettivo saldo oltre alle spese, competenze ed onorari, tutto ciò premesso il sottoscritto Procuratore, visti gli artt. 633 e segg. c.p.c., propone

R I C O R S O

alla S.V. Ill.ma affinché ai sensi e per gli effetti degli artt. 633 e segg. C.p.c., Voglia ingiungere al **COMUNE DI CALTAVUTURO, in persona del Sindaco pro tempore, VIA G. FALCONE n. 1 90022 CALTAVUTURO (PA), P.I. 02667970822**, di pagare immediatamente dalla notifica del presente atto la somma di **€28.908,06** in favore di HERA COMM SPA in virtù dei titoli indicati in premessa, oltre interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. n.231/2002 dalla data di scadenza delle singole bollette, all'effettivo saldo oltre alle spese, competenze ed onorari ed onorari di procedura, oltre tutte le successive occorrenze.

Si produce:

- 1) Estratto conto Hera Comm autenticato dal Notaio;
- 2) Bollette per fornitura come da estratto;
- 3) Copia lettera raccomandata del sottoscritto Procuratore;
- 4) Copia Procura ad Negozia del Notaio Fiammetta Costa di Bologna in data 20/07/2010 rep. n° 303/94;
- 5) Lettera attivazione servizi;
- 6) Contratto condizioni generali delle forniture in regime di salvaguardia.

Al fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore del presente procedimento rientra nello scaglione da € 26.000,00 fino ad € 52.000,00 e che si è provveduto al versamento del contributo unificato per € 259,00.

Firenze, 13 novembre 2020

Il Procuratore

Avv. Pietro Baccarini



COMUNE DI CALTAVUTURO
Provincia di Palermo

Prot. n. 3594 del 23 MAR 2021

All' Avv. Zaccarini
d.zaccarini@libero.it

OGGETTO: decreto ingiuntivo HERA COMM S.p.A

Essendo intendimento di questa Amministrazione conferire l'incarico legale al fine di proporre opposizione al decreto ingiuntivo emarginato in oggetto notificato a questo Comune in data 25 febbraio 2021 prot. n. 2496, e di cui se ne trasmette copia,

si chiede

alla S.V. di voler far pervenire con ogni urgenza allo scrivente ufficio preventivo di spesa sulle prestazioni professionali da rendere al fine di poter determinare la spesa da sostenere, e al contempo formalizzare la proposta deliberativa di incarico da sottoporre alla Giunta Municipale.

Cordialmente

Firmato digitalmente da

calogera
Castellana
IL RE
P.S.
SerialNumber =
TINIT-CSTCGR71H
42B430Z
C = IT
AREA I
1a

Da "protocollo" <protocollo@comune.caltavuturo.pa.it>

A "d.zaccarini@libero.it" <d.zaccarini@libero.it>

Data martedì 23 marzo 2021 - 11:36

DECRETO INGIUNTIVO HERA COMM S.P.A.

Allegato(i)

doc_20210323_11343102.pdf (47 Kb)



Comune di Caltavuturo
Città Metropolitana di Palermo



AREA I

Affari Istituzionali – Servizi alla Persona – Attività Produttive e Tempo Libero

Prot. n. 3630 del 25 MAR 2021

Al Responsabile dell'Area III
Ing. Santina Meli

e p.c. **Al Sindaco**

Al Segretario Generale

All'Assessore Granata
SEDE

OGGETTO: Nomina legale – decreto ingiuntivo Società Hera Comm SpA

Facendo seguito alla Vs. nota prot. n. 3558 del 22.03.2021 di richiesta di nomina di legale di parte per proporre opposizione al decreto ingiuntivo Società Hera Comm S.p.A., non riscontrando lo scrivente ufficio, in atti, idonea documentazione volta a motivare ampiamente la proposta deliberativa per il conferimento dell'incarico legale

si chiede

alla S.V. di voler trasmettere con ogni urgenza, e comunque entro e non oltre giorno 26 marzo 2021, stante i tempi ridotti del decreto ingiuntivo, relazione sintetica attinente al decreto ingiuntivo de quo nonché sulle motivazioni a sostegno dell'azione di opposizione allo stesso, nella considerazione che la carenza motivazionale e di presupposti idonei a sostenere l'azione in giudizio comporterebbe un grave danno per l'Ente.

Cordialmente



IL RESPONSABILE DELL'AREA I
D.ssa Calogera Castellana


STUDIO LEGALE

Avv. Anna Daniela Zaccarini

Abilitata al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori
via Barone Sieri Pepoli n.28 - 91100 Trapani
tel./fax 092322556 d.zaccarini@libero.it

Al Sindaco
prof. Salvatore Di Carlo

Alla Responsabile LL.PP.
All'ing. Santina Meli



Alla Responsabile Affari Legali
dott.ssa Lina Castellana

Comune di Caltavuturo
via Giovanni Falcone 41
90022 - Caltavuturo (PA)

Trasmissione a mezzo p.e.c.

Oggetto: Risposta a nota prot. 3599 del 23/3/2021 - Decreto Ingiuntivo n. 163/2021 proposto da HERA COMM s.p.a. contro Comune di Caltavuturo, modifica preventivo. Scadenza termini per opposizione 5.4.2021

La presente nota fa seguito alla mia precedente trasmessa a mezzo pec il 23 marzo u.s.. Ho ricevuto sollecitazione, per le vie brevi, dall'ing. Meli per una ulteriore riduzione nei compensi da me richiesti per il giudizio di cui all'oggetto. Rassegno che nel preventivo precedentemente trasmesso avevo già proceduto ad una riduzione del 25% dei compensi calcolati secondo i parametri stabiliti dal Decreto 10 marzo 2014 nr. 55 e ss.mm.ii. di cui al successivo D.M. 37/2018 del Ministro della Giustizia con riferimento alla liquidazione dei compensi per la professione forense da parte del Giudice in relazione ai "Giudizi Ordinari e Sommati di Cognizione innanzi al Tribunale", valore da € 26.000,00 ad € 52.000,00, Tabella 2 qui di seguito riportata. Al fine di venire incontro alla richiesta dell'amministrazione ho portato la riduzione applicata al 30%.

Studio della Controversia	€ 1.620,00 - 30% = 1.134,00
Fase introduttiva del giudizio	€ 1.147,00 - 30% = 802,90
Fase istruttoria e/o di trattazione	€ 1.720,00 - 30% = 1.204,00
Fase decisionale	€ 2.767,00 - 30% = 1.036,00
Sommano	7.254,00 - 30% = 5.077,66

Alla luce della richiesta dell'Amministrazione ritengo di aderirvi portando il totale complessivo dei compensi ad € 5.077,66, cui vanno aggiunte spese al 15%, C.P.A. al 4% come per legge e per ciò il compenso è pari a 6.072,45 cui vanno aggiunte le spese vive e indennità chilometrica il tutto come di seguito.

STUDIO LEGALE

Avv. Anna Daniela Zaccarini

Abilitata al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori

via Barone Sieri Pepoli n.28 - 91100 Trapani

tel./fax 092322556 d.zaccarini@libero.it

- Per spese vive (contributo unificato, visure, copie, corrispondenze, etc.) € 500,00 (secondo le spese effettive, a maggiorazione o diminuzione della somma indicata), e per indennità kilomtrica € 500.00 (secondo le spese effettive, a maggiorazione o diminuzione della somma indicata).

Quindi la somma da impegnare presuntivamente è pari ad € 7.072,46 circa.

Preciso che la previsione della spesa è calcolata senza l'aggiunta di I.V.A. stante l'attuale regime di favore di cui fruisco. Nell'eventualità che per il tempo della definizione del giudizio adottassi il regime ordinario andranno aggiunte le somme per differenza a titolo di I.V.A.

Preciso altresì che qualora nel corso del giudizio intervenisse fra le parti una transazione le competenze riguarderanno le spettanze per transazione e quelle per le attività svolte secondo il superiore preventivo.

Resta inteso che le somme che il Tribunale, accogliendo le difese comunali, riconoscerà a titolo di refusione di spese di Giudizio saranno interamente di spettanza del Comune, e qualora la liquidazione giudiziale di tali spese fosse superiore a quanto odiernamente preventivato la differenza sarà aggiunta all'odierno preventivo.

Comunico che la mia polizza assicurativa per responsabilità professionale è stata contratta con "UnipolSai Assicurazioni s.p.a.", Ag. di Trapani Sub. 100, n. 1/43240/122/156238414.

Giungano le mie Cordialità.

Trapani, li 26/3/2021

avv. Anna Daniela Zaccarini

firmato digitalmente



COMUNE DI CALTAVUTURO (PA)

Ufficio Tecnico – Area LL.PP.- Ambiente e Urbanistica

Via G. Garibaldi, n. 41 - 90022 CALTAVUTURO (PA) - tel. 0921 547350 - fax. 0921 547394

C. F. n.: 07000550828 - P. IVA n.: 02667970822

P.E.C./ tipurb.comunedicaltavuturo@pec.it - e-mail: tip@comunedicaltavuturo.gov.it - sito Internet: www.comune.caltavuturo.pa.it

Prot. GEN. n. 3718 del 29 MAR 2021

AI SEGRETARIO GENERALE
AL SINDACO
AL RESPONSABILE AREA I - Affari Generali

RELAZIONE

su "Decreto Ingiuntivo" pervenuto in data 25/02/2021 prt. 2496, in riferimento al POD - IT001E04182711(*depuratore Comunale*), da parte della Società Hera Comm S.p.a., per gli adempimenti consequenziali. Pagamento fatture - periodo anni 2017/2018
- Riscontro NOTA del 25.03. 2021 - Prot. n°3630

Si fa seguito alla Nota del 25.03. 2021 - Prot. n°3630 di cui in oggetto, e si relaziona quanto segue:

- con diverse Note, pervenute a quest' ENTE, la Società HERA COMM Sp.a ha comunicato che la fornitura di energia elettrica relativa al POD - IT001E04182711(*depuratore Comunale*), risulta attiva per l'anno solare 2017/2018 in Regime di salvaguardia.
- l'Ufficio Tecnico ha contestato formalmente la predetta fornitura di cui al precedente punto richiedendo alla Società di far pervenire copia di eventuale istanza, (*contratto*) comunicando il nominativo della persona che ha disposto sia la disattivazione che l'attivazione del POD in questione e inoltre ha ribadito che le stesse NOTE non sono risultate esaustive al fine di chiarire la problematica a quest'Amministrazione Comunale.
- in data 25/02/2021 è pervenuto **Decreto Ingiuntivo** registrato al protocollo di quest'Ente al n. 2496 a firma dell'Avv. Pietro Baccarini il quale ingiunge il Comune di Caltavuturo a pagare in favore di HERA COMM spa. (aggiudicataria della Salvaguardia in Sicilia per gli anni 2017/2018) per le causali specificate nel ricorso, **entro quaranta giorni la somma di €.** 28.908,06 (somma per consumo energia elettrica del depuratore comunale avente come POD - IT001E04182711).

Ma con riferimento al predetto Decreto ingiuntivo, si rappresenta

- che questa Pubblica Amministrazione dal 01/01/2017 al 31/12/2018 ha aderito alla Convenzione Consip, sottoscrivendo degli ordinativi di fornitura con le Società energetiche

(Enel energia S.p.a. e Energetic S.p.a.) del mercato libero, quindi ciò contrasta l'entrata nel mercato libero vantata dalla Società HERA COM.

- Inoltre, agli atti di quest'Ente non risulta alcuna richiesta di sospensione e/o attivazione attribuito all'utenza del POD – IT001E04182711 ubicata nella c/da Purati in Caltavuturo.
- che alla data odierna a quest'Ufficio non è pervenuta nessuna comunicazione a riguardante il nominativo della persona che ha disposto sia la disattivazione che l'attivazione del POD – IT001E04182711 a far data del 01/01/2017.
- Che a partire da tale data, si RAFFERMA dunque, che il Comune scrivente ha cessato ogni tipo di rapporto con la precedente Società, aderendo successivamente, negli anni, tramite CONSIP ad altra società erogatrice .
- Il contratto con HERA COMM non risulta essere MAI stato sottoscritto, nè stipulato, dopo il 2011, e l'attivazione volontaria del servizio di fornitura elettrica da parte di HERA COMM S.P.A. è del tutto illegittima considerando che, come è noto, tutti i contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione devono rivestire la FORMA SCRITTA a PENA DI NULLITÀ, ai sensi delle norme in materia di contabilità pubblica.

Pertanto, Non corrisponde al vero, perciò, che la Società indicata in indirizzo si aggiudicava il servizio di erogazione di energia elettrica per gli anni 2017/2018 in regime di salvaguardia in quanto, lo si ribadisce, tale regime era ASSOLUTAMENTE INCOMPATIBILE con l'adesione del Comune ad altre Società del mercato libero tramite Consip, e comunque si conferma che non vi è traccia del contratto scritto stipulato con la Vostra Società.

Inoltre, si sottolinea:

- Che, l'emissione di fatture non rappresenta di per sé prova dell'esistenza di un punto di fornitura, a maggior ragione ove tale fornitura viene integralmente contestata e ove viene pure contestata l'esistenza stessa del rapporto contrattuale.
- Che stante alle dichiarazioni della sopra citata Società, il regime di salvaguardia è stato attivato su un contatore dismesso, ma è noto il regime di salvaguardia può essere attuato su un contatore attivo che fornisce energia elettrica, e non su un contatore dismesso precedentemente. Pertanto ciò è un un ulteriore motivo sull'infondatezza delle richieste vantate dalla società HERA COMM.
- Per le suesposte motivazioni l'Ufficio ha PUNTUALMENTE RIGETTATO ogni richiesta di pagamento di Fatture in merito al POD - IT001E04182711, da parte della società HERA COMM, dandone "ESPRESSA" comunicazione di CONTESTAZIONE e RIGETTO alla società in questione.

Per quanto sopra premesso,

Considerato che:

- l'Ufficio, già in passato e in itinere alle richieste formulate dalla società Hera Comm, ha puntualmente trasmesso NOTE DI CONTESTAZIONE e che pertanto è indubbio ed acclarato che il Comune ha "SEMPRE" CONTESTATO la legittimità della Fornitura vantata.

- Che il Comune HA formalmente CONTESTATO che non era sul mercato di maggior tutela, avendo SEMPRE sottoscritto un REGOLARE CONTRATTO a mezzo CONSIP.

Pertanto appare chiaro che a fronte di dette ripetute contestazioni quest'Ufficio non può che confermare le motivazioni di rigetto e contestazione di ogni richiesta della società nonchè di costituzione in opposizione del predetto decreto ingiuntivo.

Infine si sottolinea che tra le fatture di cui è richiesto il pagamento, una delle fatture riportate ha un importo esorbitante rispetto alle altre in particolare la fattura 411809120537 30/10/2018 - 30/11/2018 porta un importo di €. 13.110,39. Puntualmente la stessa fattura è stata contestata.


La contestazione ed opposizione al D.I. dovrà infatti vertere anche sul quantum della predetta fattura esorbitante rispetto all'ordinario che per quel il POD di quella fornitura, normalmente si attesta intorno ai 1.500,00 - 2.000,00 euro.

Considerato che tutte le altre fatture sono di importi nettamente più modesti, resta infatti incomprensibile il perchè di tale importo smisurato e pertanto va opposto senza indugio.

Pertanto, per tutto quanto sopra esposto e relazionato, si conferma l'invito ad OPPORSI, senza indugio, al predetto decreto ingiuntivo e di cui in oggetto, ritenendo le richieste di pagamento della società HERA COMM S.p.A. del tutto infondate oltre che illegittime in fatto ed in diritto.

In adempimento a quanto sopra esposto, si porgono cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA LL. AMBIENTE ED URBANISTICA
Ing. Santina Meli





COMUNE DI CALTAVUTURO

Città Metropolitana di Palermo

Prot. n. **3764** del **29 MAR 2021**

Al Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Santina Meli	Sede
E p.c. Al responsabile dell'Area AA.GG. Dott.ssa Calogera Castellana	Sede
Al Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco	Sede
Al Comandante della Polizia Municipale Dott. Quagliana Giuseppe	Sede
Al sindaco Prof. Di Carlo salvatore	Sede

Oggetto	Disposizione di servizio-Sollecito/Diffida situazione debitoria consumi energia elettrica, relativo chiarimento in merito all'impianto fotovoltaico installato presso il Depuratore Comunale – Relazione scritta
---------	--

Premesso che al depuratore Comunale di Caltavuturo è stato installato un impianto fotovoltaico, la cui produzione di energia elettrica, secondo quanto previsto dalla convenzione a suo tempo stipulata, doveva essere utilizzata per il 70% presso il depuratore stesso.

Vista la Delibera di G.M. n°121 del 04.09.2020 avente ad oggetto: "atto di indirizzo per la nomina di un Legale relativamente alla controversia tra il Comune e la SO.SVI.MA, in ordine ai mancati risvolti derivanti dall'impianto fotovoltaico di cui alla convenzione stipulata tra i due soggetti" approvata dalla G.M. e dichiarata immediatamente esecutiva;

Vista la Nota del 14.09.2020 prot. Gen. n°15217 alla quale non si è avuta nessuna risposta da parte del Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la Nota del 21.10.2020 prot. Gen. n°17041 avente ad oggetto: "Disposizione di servizio – Sollecito nomina Legale nell'ambito dell'insorgente controversia Comune di Caltavuturo-SO-SVI-MA" a firma dello scrivente;

Vista la Nota del 10.02.2021 prot. Gen. n°1768 avente ad oggetto: "Disposizione di servizio – Sollecito/Diffida relazione scritta in merito all'impianto fotovoltaico installato presso il depuratore Comunale e successivamente in presenza di incongruenze rispetto a quanto previsto degli atti che ne hanno permesso la realizzazione (convenzione, Delibere, allegati), nomina Legale relativamente

alla controversia tra il Comune e la SO.SVI.MA, in ordine ai mancati risvolti derivanti dall'impianto fotovoltaico" a firma dello scrivente;

Vista la Nota del 16.02.2021 prot. Gen. n°2049 dove si legge: "E' stato rilevato che l'impianto non alimenta il depuratore comunale ciò in DIFFORMITA' a quanto previsto nella convenzione tra il Comune e la SO.SVI.MA. approvata con Delibera di G.M. n°114 del 08.06.2005 e la fornitura di energia elettrica avrebbe dovuto essere compensata dal ristoro dovuto al Comune della produzione di E.E. a valere su quella prodotta dell'impianto stesso" a firma del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Meli Santina;

Che contrariamente a quanto suddetto, con Nota 22.09.2020 prot. gen. n°15806 si legge: "E' stato rilevato che l'impianto non alimenta il depuratore comunale ciò in CONFORMITA' a quanto previsto nella convenzione tra il Comune e la SO.SVI.MA. approvata con Delibera di G.M. n°114 del 08.06.2005 e la fornitura di energia elettrica avrebbe dovuto essere compensata dal ristoro dovuto al Comune della produzione di E.E. a valere su quella prodotta dell'impianto stesso". Tra l'altro nella stessa Nota ci si contraddiceva nuovamente, infatti, si trascriveva: "La mancata soluzione delle controversie comportavano l'accumulo di fatturazioni di E.E. come richiesto nel frattempo dalla Società Enel Energia, che avrebbero dovuto essere in buona parte compensate dalla SO.SVI.MA. e che di conto venivano poste in capo al Comune";

Vista la Nota del 23.02.2021 prot. Gen. n°2399 avente ad oggetto: "Disposizione di servizio – Sollecito immediati chiarimenti per le decisioni da intraprendere in merito alla Nomina del Legale nell'ambito dell'insorgente controversia Comune di Caltavuturo – SO.SVI.MA" a firma dello scrivente;

Acclarato che l'Ente ha un contenzioso in atto con la Banca Farmafactoring S.p.a. titolare dei contratti di cessione pro soluto da parte della società Enel Energia e GALA S.p.a. nei confronti del Comune di Caltavuturo, per il mancato pagamento delle bollette per i consumi di energia elettrica registrati presso il depuratore Comunale;

Che inoltre il Tribunale di Termini Imerese ha ingiunto al Comune di Caltavuturo di pagare in favore di HERA COMM. Srl euro 28.908,06 per la fornitura di energia elettrica presso il Depuratore Comunale;

Considerato che i due procedimenti sono strettamente correlati, nel binomio, rigetto fatturazioni di energia elettrica per consumi registrati al contatore presente al depuratore, installazione impianto fotovoltaico per utilizzo del 70% dell'energia prodotta dallo stesso, presso il depuratore Comunale;

Che rispetto alle suddette considerazioni, le fatture venivano respinte, adducendo tra le note giustificative, la presenza di un impianto fotovoltaico tale da rendere autosufficiente dal punto di vista energetico l'impianto di depurazione stesso;

Rilevato che relativamente al periodo previsto dalla convenzione sottoscritta tra il Comune di Caltavuturo e la SO.SVI.MA. la fornitura di energia elettrica per il funzionamento del depuratore avrebbe dovuto essere compensata dalla quota parte percentuale prodotta dall'impianto fotovoltaico;

Tenuto conto che nel corso degli anni precedenti lo scrivente ha sollecitato la risoluzione della problematica, non avendo ottenuto nessun riscontro positivo in merito, anche rispetto ai sopralluoghi, alle verifiche, alle verbalizzazioni in merito alle manutenzioni, alle contraddittorietà emerse sia scritte che non, da parte degli organi coinvolti;

Che dalle Note di risposta, in particolare rispetto alle contraddizioni su riportate, non è possibile avere un quadro chiaro ed esaustivo della vicenda;

Considerato che il danno erariale in capo all'Ente è potenzialmente elevato, poiché andrebbe ad investire sia il mancato utilizzo di energia elettrica derivante dalla produzione dell'impianto fotovoltaico, sia l'enorme costo delle bollette non pagate per i consumi di energia elettrica registrati al contatore installato al Depuratore;

Pertanto, per l'ennesima volta si sollecita e si diffida a voler certificare con la sussistenza di atti ufficiali, se l'impianto fotovoltaico doveva o non doveva alimentare il depuratore Comunale o altri siti di proprietà del Comune.

Inoltre, si chiede come abbia funzionato il Depuratore Comunale negli anni in cui è avvenuto il rigetto delle bollette di fornitura elettrica, da quale fonte è stato alimentato, poiché o lo stesso ha funzionato assorbendo energia elettrica da qualche fonte, che è dato sapere, oppure non ha funzionato, con risvolti ancora più gravi.

Bisognerà certamente contestare la fattura n°411809120537 30.10.2018 30.11.2019 riportante un importo pari a euro 13.110,39 poiché dalla stessa si evince un importo che si discosta enormemente anche dalla media delle altre fatture.


Qualora sia data conferma ufficiale che l'impianto fotovoltaico avrebbe dovuto essere collegato al depuratore comunale, trasmettere gli atti all'ufficio competente per la nomina immediata di un legale e agli organi competenti, considerata la delicatezza della situazione in atto.

p.s. Far pervenire allo scrivente e agli organi interessati, le dichiarazioni firmate e siglate in ogni sua parte, annualmente redatte, attestanti l'esito delle verifiche, la data di effettuazione dei sopralluoghi e delle manutenzioni effettuate, nonché gli atti attestanti l'allaccio del contatore presso il depuratore.

Giova ricordare che l'adempimento di quanto summenzionato riveste carattere d'urgenza e di improrogabilità, atteso che l'Ente ha un contenzioso in atto le cui richieste di risarcimento si aggirano intorno a 115 mila euro più i costi e gli oneri, nonché un Decreto ingiuntivo la cui somma da pagare è pari a euro circa 30.000, pertanto diventa imprescindibile agire al fine di cautelare l'Ente nelle diverse forme previste dalla Legge.

Considerata la delicatezza della situazione si sollecita risposta entro e non oltre il 31.03.2021, rilevato il potenziale danno erariale a cui andrebbe incontro l'Ente.

Caltavuturo, Li 28.03.2021

L'Assessore alle Politiche Energetiche

Antonio Granata



Comune di Caltavuturo
Città Metropolitana di Palermo



Prot. Gen. 3809 AREA III -- Lavori Pubblici Ambiente e Urbanistica
del 31 MAR 2021

Al Segretario Generale
Dott.ssa Lucia Maniscalco
E-mail: segretariogenerale@comunedicaltavuturo.gov.it

All'Assessore **Granata**

E p.c. Al Sindaco
Prof. Salvatore Di Carlo
E-mail: sindaco.dicarlo@comunedicaltavuturo.gov.it

Al Responsabile Area I - **Dott.ssa Calogera Castellana**

E-MAIL: protocollo@comune.caltavuturo.pa.it
SEDE

OGGETTO: RISCONTRO VOSTRA NOTA DI PROT.GEN. N. 3764 del 29/03/2021 - ad oggetto:

*Disposizione di servizio-Sollecito/Diffida situazione debitoria consumi energia elettrica,
relativo chiarimento in merito all'impianto fotovoltaico installato presso il Depuratore
Comunale- Relazione.*

Si riscontra la Nota di cui in oggetto, come segue:

Il progetto per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico, per quanto di conoscenza della sottoscritta è stato redatto dal Progettista Ing. Picciuca / Ing. Puccia prima del 2005, quando la sottoscritta non aveva ancora intrapreso rapporti lavorativi con il comune di Caltavuturo.

Successivamente al 2005, l'Ing. Picciuca - Responsabile dell'Area Urbanistica veniva distaccato in comando alla Protezione Civile, per cui la sottoscritta sostituiva (2006) l'Ing. Picciuca anche per le competenze dell'Area Urbanistica fino a che veniva nominato l'Ing. Calogero Restivo Responsabile Area Urbanistica, per poi rientrare definitivamente, a fine 2016, l'Ing. Picciuca in servizio presso il Comune di Caltavuturo, rimanendo in capo allo stesso Ing. Picciuca la gestione dell'Area Urbanistica compreso il pagamento delle utenze comunali, tra cui quelle elettriche.

Nel frattempo che l'Ing. Picciuca era in comando presso il Dipartimento di Protezione Civile (2006), veniva deliberato dalla Giunta Comunale (2006) lo "Schema di Convenzione" tra Comune di Caltavuturo e con SO.SVI.MA S.p.A., così come ereditato dal progetto redatto sempre dai Progettisti incaricati sopra-menzionati (agli atti della segreteria e alla presente allegato), dalla cui lettura si evince che dovesse essere realizzato un impianto fotovoltaico nell'area disponibile dell'impianto di

depurazione e che l'impianto stesso dovesse essere in totale gestione (compreso la manutenzione dello stesso) della SO.SVI.MA S.p.A.

Nel 2013 veniva revocata la gestione dell'Area Urbanistica all'Ing. Picciuca, accorpando la stessa l'Area Urbanistica all'Area LL.PP - AMBIENTE, tra cui anche la competenza dei pagamenti delle utenze elettriche, pur rimanendo unico il dipendente comunale addetto agli stessi pagamenti nella persona della Sig.ra Maria Scialabba, la quale veniva formalmente investita della nomina di "responsabile del procedimento" per il pagamento delle utenze comunali.

Venivano altresì impartite disposizioni al soprintendente Responsabile del Procedimento affinché provvedesse a *stipulare contratti formali con le società erogatrici di energia elettrica* esclusivamente mediante CONSIP, come previsto dalla art. 1 comma 7 Legge 135/2012. Precedentemente a tale mia disposizione non erano mai stati conclusi contratti agli atti del comune.

Pertanto, il Responsabile del Procedimento effettuava una ricognizione dei POD da trasferire in CONSIP, mediante una esplorazione di tutte fatture che mensilmente arrivavano all'Ente per il pagamento dei vari POD attivi; tra i vari POD rilevati attivi, nessuno faceva riferimento al DEPURATORE. La circostanza che presso il depuratore non fosse attivo nessun POD trovava riscontro nella realizzazione presso il depuratore di un fotovoltaico. In tal senso pure le informazioni avute, per le vie brevi dal geom. Cirrito Nicola, al Responsabile del Procedimento della Conduzione del Depuratore.

Nel 2016, (dopo essere già entrati in adesione CONSIP) pervenivano richieste di pagamento di fornitura energia elettrica, da parte della società ENEL, per gli anni 2014 e che venivano rifiutate in considerazione che la società non era stata in grado di fornire chiarimenti in merito alla sottoscrizione di contratto con la predetta Società, mai avvenuti sotto la mia reggenza dell'Area LLPP-Ambiente-Urbanistica e pertanto rifiutate, giustamente, dal Responsabile del Procedimento Scialabba che chiedendo informazioni al geom. Cirrito in merito al funzionamento dell'impianto riceveva assicurazioni verbali: che sicuramente se l'impianto funziona, in atto, sarà perchè certamente è allacciato ad un fotovoltaico.

Nel frattempo, nel 2019, dopo che il Comune attraverso la Giunta Comunale conferiva incarico al legale Avv. Zaccarini per la difesa in giudizio contro Enel Energia, avverso il credito vantato, veniva effettuato sopralluogo al depuratore, a cui partecipava:

- l'assessore in indirizzo, Antonio Granata, in qualità di assessore alle politiche energetiche,
- il geom. Nicola Cirrito, in qualità di responsabile del procedimento della conduzione dell'impianto di depurazione,
- l'elettricista signor Granata, per conto del responsabile del procedimento, signora Scialabba, dei pagamenti delle utenze elettriche comunali.
- un tecnico inviato DA SO.SVI.MAS.p.A, di cui non sono a conoscenza del nominativo (ma sicuramente potrà essere richiesto a So.Svi.Ma).

Dal suddetto sopralluogo, risultava che l'impianto di depurazione a quella data (2019) non risultava essere collegato al fotovoltaico. La signora Scialabba mi riferiva che nessuno dei presenti al sopralluogo si era reso disponibile a sottoscrivere il verbale di sopralluogo predisposto dalla stessa. In ogni caso l'elettricista signor Granata comunicava con propria nota l'esito del sopralluogo. Riferendo che allo stato il depuratore non risultava collegato all'impianto fotovoltaico.

A seguito del predetto accertamento veniva chiesto, formalmente, all'Amministrazione pro-tempore l'autorizzazione alla dismissione del predetto POD e ad nuovo allaccio mediante CONSIP. Dopo reiterate richieste all'Amministrazione, senza riscontro, si procedeva comunque alla richiesta verso la società ENEL la cessazione di ogni fornitura eventualmente in essere, e nel contempo veniva contrattualizzato un nuovo POD mediante CONSIP a novembre 2019.

Per quanto riguarda eventuali Manutenzioni all'Impianto Fotovoltaico, l'Ufficio Tecnico non è a conoscenza di manutenzioni relative al fotovoltaico e né avrebbe potuto esserne a conoscenza essendo in capo alla SO.SV.IMA. ogni incombenza in merito all'impianto fotovoltaico stesso, né mai ne è stata data comunicazione da chiunque (né da SO.SVI.MA in qualità dei Gestore dell'Impianto Fotovoltaico, né dal Geom. Cirrito in qualità di Responsabile della conduzione del Depuratore Comunale) alla sottoscritta e/o al responsabile del procedimento Scialabba.

Il Progetto esecutivo dell'Impianto è stato formalmente richiesto a SO.SVI.MA, che ne ha fatto pervenire copia e lo stesso è agli atti dell'ufficio, in possesso del responsabile del procedimento Sig. Scialabba, la quale attualmente risulta essere positiva al COVID 19, per cui non appena sarà ritornata in presenza potrà consegnare copia di tutta la documentazione in suo possesso all'assessore in indirizzo e a quanti ne facciano richiesta, non avendo nessuna remora a farlo nei confronti dell'assessore richiedente.

Infine, si sottolinea che eventuali rimborsi di quota di energia elettrica immessa in rete da parte di SO.SVI.MA, se effettuata e dovuta, da parte della stessa SO.SVI.MA S.p.A., non sono mai pervenuti all'Ufficio Tecnico, per quanto di mia conoscenza, né potevano pervenire poichè la gestione delle *Società Partecipate*, sono ed erano in capo all'Area Attività Produttive, rette in quel periodo, prima dalla Dott.ssa Anna Maria Guarcello, poi dal Rag. Giuseppe Gullo, a cui spettava l'onere di provvedere ai pagamenti annuali verso SO.Svi.MA, così come la competenza di acquisire eventuali rimborsi da parte della SO.SVI.Ma S.p.A. Ad ogni buon fine, non avendo ricevuto nessun riscontro alle richieste verbali all'Ufficio Attività Produttive, è stato formalmente chiesto a So.Svi.MA di fornire dati e/o riscontri in merito ad eventuali rimborsi: la richiesta veniva riscontrata (per quanto riferito dal Responsabile del Procedimento) con una nota in cui si sottolineava di aver versato al comune di Caltavuturo delle quote di rimborso dell'ordine dei 200 €. circa.

Le suddette informazioni sono di carattere generale ed eventuale documentazione agli atti dell'Ufficio e in possesso del responsabile del procedimento, potrà essere fornita al suo rientro in servizio, mentre informazioni in merito all'allaccio del fotovoltaico al depuratore, se e quando dovuto, potranno essere attestati dal progettista, Ing. Picciuca e/o da So.Svi.Ma , per le ragioni suesposte. Analogamente per quanto riguarda eventuali sopralluoghi per manutenzione, rimborsi etc.

Resta indubbio che questo ufficio dovesse rigettare ogni richiesta di pagamento alle società citate (ENEL ENERGIA e l'odierna HERA COMM) nella Nota di cui al presente riscontro, non avendo mai sottoscritto alcun Contratto di Fornitura con i richiedenti i pagamenti citati. Anche in considerazione che è stata la stessa ENEL ENERGIA in diverse note a rappresentare all'Amministrazione Comunale che il POD in questione era stato sospeso, ma non ha mai saputo indicare per quali ragioni lo stesso fosse stato riattivato e soprattutto da chi fosse pervenuta la detta richiesta.


Si Rappresenta l'urgenza e l'inderogabile necessità di opposizione nei termini temporali di cui al decreto ingiuntivo, così come già relazionato nella precedente Nota di cui al Prot. n° 3718 del 29/03/2021

Restando a disposizione per rilascio di qualunque copia documentale, in possesso del responsabile del procedimento, oggi positiva al COVID-19, s'invita a presenziare ad un incontro presso l'ufficio tecnico dove la Sig.ra Scialabba e la Sig.ra Ruggirello potranno fornire sia la consultazione degli atti che la copia degli stessi.

Si allegano: n.3 files relativi a Convenzione e Delibere di approvazione.

Tanto si doveva per dovere d'ufficio.

Il Responsabile dell'Area LL.PP. - Ambiente e Urbanistica
Ing. Santina Meli



[REDACTED]

- 1- Diventa imprescindibile per l'Amministrazione conoscere da quale fonte di energia elettrica è stato alimentato il depuratore Comunale negli anni 2017/2018 e non se la fornitura avveniva in regime di salvaguardia o meno.

Inoltre, nella relazione si puntualizza che dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2018 l'Ente ha aderito alla convenzione Consip, sottoscrivendo degli ordinativi di fornitura con le società energetiche (Enel energia spa e Energetic spa) del mercato libero.

Pertanto se si contestano le forniture di Hera Comm in regime di salvaguardia si sarebbero dovuto pagare le fatture di fornitura con cui si sono sottoscritti gli ordinativi di fornitura.

E' stato fatto?

Se invece anche in quest'ultimo caso non si è proceduto alla liquidazione della fornitura di energia elettrica al depuratore Comunale, rimangono solamente due opzioni, o l'impianto non ha funzionato o ha funzionato attraverso l'impianto fotovoltaico.

- 2- Che si è reso utile, visto il contenuto della relazione, disporre una Nota, acclarata al protocollo dell'Ente in data 29 Marzo 2021 prot. gen. n°3764, nella quale si chiedeva espressamente quanto di seguito riportato: "Pertanto, per l'ennesima volta si sollecita e si diffida a voler certificare con la sussistenza di atti ufficiali, se l'impianto fotovoltaico doveva o non doveva alimentare il depuratore Comunale o altri siti di proprietà del Comune.

Inoltre, si chiede come abbia funzionato il Depuratore Comunale negli anni in cui è avvenuto il rigetto delle bollette di fornitura elettrica, da quale fonte è stato alimentato, poiché o lo stesso ha funzionato assorbendo energia elettrica da qualche fonte, che è dato sapere, oppure non ha funzionato, con risvolti ancora più gravi.

Bisognerà certamente contestare la fattura n°411809120537 30.10.2018 30.11.2018

A. C. / Le

riportante un importo pari a euro 13.110,39 poiché dalla stessa si evince un importo che si discosta enormemente anche dalla media delle altre fatture.

Qualora sia data conferma ufficiale che l'impianto fotovoltaico avrebbe dovuto essere collegato al depuratore comunale, trasmettere gli atti all'ufficio competente per la nomina immediata di un legale e agli organi competenti, considerata la delicatezza della situazione in atto.

p.s. Far pervenire allo scrivente e agli organi interessati, le dichiarazioni firmate e siglate in ogni sua parte, annualmente redatte, attestanti l'esito delle verifiche, la data di effettuazione dei sopralluoghi e delle manutenzioni effettuate, nonché gli atti attestanti l'allaccio del contatore presso il depuratore.

Giova ricordare che l'adempimento di quanto summenzionato riveste carattere d'urgenza e di improrogabilità, atteso che l'Ente ha un contenzioso in atto le cui richieste di risarcimento si aggirano intorno a 115 mila euro più i costi e gli oneri, nonché un Decreto ingiuntivo la cui somma da pagare è pari a euro circa 30.000, pertanto diventa imprescindibile agire al fine di cautelare l'Ente nelle diverse forme previste dalla Legge Considerata la delicatezza della situazione si sollecita risposta entro e non oltre il 31.03.2021, rilevato il potenziale danno erariale a cui andrebbe incontro l'Ente".

Relativamente a quanto richiesto con Nota del 29 Marzo 2021 prot. gen. n°3764, la Responsabile dell'Area Tecnica [REDACTED], riscontrava con Nota acclarata al protocollo dell'Ente in data 31 Marzo 2021 prot. gen. n°3809.

Si ritiene utile sottolineare che rispetto a quanto richiesto poco o nulla si chiarisce e si eccede nelle incongruenze che di seguito verranno esposte:

-Si afferma che mentre la Responsabile del procedimento effettuava una ricognizione dei POD da trasferire in CONSIP, tra i vari POD risultati attivi, nessun POD faceva riferimento al depuratore e pertanto la Responsabile dell'Area Tecnica continua affermando: "La circostanza che al depuratore non fosse attivo nessun POD trovava riscontro nella realizzazione presso il depuratore di un fotovoltaico. In tal senso pure le informazioni avute, per le vie brevi dal geometra [REDACTED], al Responsabile del procedimento della conduzione del depuratore".

Ancora, si fa riferimento al Geometra Cirrito Nicola, il quale anche nel 2016, stando alle affermazioni della Responsabile dell'Area Tecnica, continuava a dare rassicurazioni che l'impianto di depurazione funzionava poiché collegato all'impianto fotovoltaico.

Che si menziona un aneddoto mistificatorio, secondo cui la Responsabile del procedimento, dopo un sopralluogo al depuratore, avrebbe predisposto un verbale di sopralluogo che il sottoscritto si sarebbe rifiutato di firmare.

In primis, non è assolutamente vero, il tutto è dimostrato dal fatto che non è possibile che un Responsabile del procedimento che non ha partecipato al potenziale sopralluogo possa redigere un verbale di sopralluogo, dove tra l'altro si riscontra nella Nota che nessuno dei presenti ha voluto firmare, quindi nessuno gli ha potuto dire nulla rispetto a quello che ipoteticamente si è detto. Questo avveniva secondo quanto trascritto nel documento acclarato al protocollo dell'Ente in data 31 Marzo 2021 prot. gen. n°3809.

Un altro falso che risulta evidente essendo dimostrabile documentalmente si riscontra sempre nella medesima Nota, infatti, quando si cita che il professionista [REDACTED] abbia comunicato che l'impianto fotovoltaico non era collegato al depuratore comunale non era il 2019 ma il 2017, PRECISAMENTE IL TUTTO VENIVA COMUNICATO CON NOTA DEL 25.07.2017 PROT. GEN. N°9237.

Inoltre si riscontra e si vuole portare a conoscenza quanto segue:

- A- nella Nota del 16.02.2021 prot. gen. n°2049 si trascrive: "E' stato rilevato che l'impianto non alimenta il depuratore comunale cio' in **DIFFORMITA'** a quanto previsto nella convenzione tra il Comune e la SO.SVI.MA. approvata con Delibera di G.M. n°114 del 08.06.2005 e la fornitura di energia elettrica avrebbe dovuto essere compensata dal ristoro dovuto al Comune dalla produzione di E.E. a valere su quella prodotta dall'impianto stesso".

Mentre:

- B- nella Nota del 22.09.2020 prot. gen. n°15806 si trascrive: "E' stato rilevato che l'impianto non alimenta il depuratore comunale cio' in **CONFORMITA'** a quanto previsto nella convenzione tra il Comune e la SO.SVI.MA. approvata con Delibera di G.M. n°114 del 08.06.2005 e la fornitura di energia elettrica avrebbe dovuto essere compensata dal ristoro dovuto al Comune dalla produzione di E.E. a valere su quella prodotta dall'impianto stesso". Tra l'altro nella stessa Nota ci si contraddice nuovamente, infatti, si trascrive: "La mancata soluzione delle controversie comportavano l'accumulo di fatturazioni di E.E. come richiesto nel frattempo dalla Società Enel Energia, che avrebbero dovuto essere in buona parte compensate dalla SO.SVI.MA. e che di conto venivano poste in capo al Comune".

- 3- Che si rileva una Delibera di G.M. del 04.09.2020 n°121 in cui si formulava atto di indirizzo verso l'Area Tecnica, Amministrativa e finanziaria per la predisposizione di proposta di Delibera di G.M. di nomina di legale nell'ambito dell'insorgente controversia tra il Comune e la SO.SVI.MA.

Nella suddetta Delibera addirittura si fa riferimento ad atti allegati che non si è riusciti a trovare.

Pertanto l'Amministrazione pro-tempore rinnova l'atto d'indirizzo verso l'Area Tecnica, Amministrativa e finanziaria per la predisposizione di proposta di Delibera di G.M. di nomina di legale nell'ambito dell'insorgente controversia tra il Comune e la SO.SVI.MA.

Come si può benissimo constatare relativamente alle richieste dell'Assessore alle politiche energetiche Antonio Granata, avanzate con diverse note, l'ultima in ordine di tempo, risalente al 29 Marzo 2021 prot. gen. n°3764, nulla viene chiarito in maniera tale da poter giungere alla risoluzione della problematica.

Si ritiene comunque opportuno richiamare il programma operativo Regionale Sicilia 2000-2006 Asse 1 – Misura 1.17 Suppl. ord. GURS n° 10 del 11-03-2005 (n. 4) il punto 2.2. "Non possono essere ritenuti ammissibili quegli interventi che prevedano una cessione alla rete di distribuzione/trasmissione dell'energia in misura eccedente il 30% dell'energia complessiva prodotta con gli impianti ammessi al finanziamento del presente bando".

Bando inerente la richiesta di contributo per l'installazione di tecnologie di utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

A2 / 2e

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Sig. Calogero Giuseppe Lanza F.to Prof. Salvatore Di Carlo F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

E' COPIA CONFORME IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO

Caltavuturo li 02 APR. 2021



Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **31.03.2021**

☐ Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1 L.R. 44/91,

☒ Perché immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. 44/91;

Caltavuturo li **31.03.2021**

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi

dal _____ al _____ (n. _____ Reg. Pub.).

Caltavuturo li _____

L'Addetto

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott.ssa Lucia Maniscalco